



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1093

Data 03/07/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE DI VERIFICA E DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE E
SOCIOSANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE"**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE”.

Sulla seguente relazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione in condivisione con il Direttore della UOC Direzione Amministrativa Distrettuale e dei Servizi di Prevenzione

La Regione Abruzzo, con la Legge Regionale 31 luglio 2007, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, come da ultimo introdotte con la Legge Regionale n. 24 del 12 dicembre 2024, recante “*Disposizioni di semplificazione e riordino in materia sanitaria e sociosanitaria*”, disciplina i requisiti, le procedure e le competenze per la realizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Attraverso la suddetta Legge, la Regione Abruzzo ha creato un sistema di controllo della qualità per le strutture sanitarie e sociosanitarie finalizzato ad assicurare che chi opera con il Servizio Sanitario Regionale sia affidabile, competente e in regola con le norme, garantendo ai propri cittadini la disponibilità di prestazioni sanitarie e sociosanitarie efficaci e sicure in un contesto di sviluppo programmato, sostenibile e socialmente adeguato del Sistema Sanitario Regionale.

Le Aziende Sanitarie Locali, nell’ambito di tale sistema, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione, svolgono un ruolo significativo nei processi di realizzazione, di autorizzazione e vigilanza, unitamente ai comuni in cui insistono le strutture sanitarie e sociosanitarie.

La suddetta legge negli articoli 2, 3, 4 disciplina *il percorso autorizzativo in base alla tipologia di struttura e all’attività svolta*, ossia *l’autorizzazione alla realizzazione e l’autorizzazione all’esercizio*, quali provvedimenti necessari per lo svolgimento di attività sanitarie e sociosanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Nell’articolo 5 viene invece disciplinata l’attività *di vigilanza* sul mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi in capo alle strutture sanitarie e sociosanitarie già autorizzate.

In particolare:

-L’Articolo 3 subordina il rilascio comunale *dell’autorizzazione alla realizzazione* ad un parere di congruità del progetto di realizzazione ai requisiti minimi strutturali, tecnologici, impiantistici ed organizzativi definiti nel manuale regionale di autorizzazione che deve essere rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente.

-L’Articolo 4 subordina il rilascio comunale *dell’autorizzazione all’esercizio* alla verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione del personale definiti dal vigente Manuale di Autorizzazione.

-L’Articolo 5 attribuisce al Dipartimento di Prevenzione la funzione di disporre le necessarie attività di vigilanza e controllo sul mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi, trasmettendo gli esiti delle verifiche alla struttura interessata e ove richiesto al Comune di riferimento, alla Direzione Sanità Regionale, ad altri servizi della ASL nonché ad altri soggetti interessati.

Nella Legge Regionale 32 del 2007 la denominazione “Commissione di Verifica e di Vigilanza” non è esplicitamente prevista quale organo specifico, anche se il processo di verifica dei requisiti per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio così come quello di vigilanza è affidato al

Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASL territorialmente competente. E' contemplata invece in altre Leggi Regionali sulla materia.

Considerato che le sopra descritte attività di verifica e vigilanza richiedono l'interazione tra professionalità dalle molteplici competenze, il Dipartimento di Prevenzione, unitamente alla UOC Direzione Amministrativa Distrettuale e dei Servizi di Prevenzione, ravvisa la necessità di proporre:

- La istituzionalizzazione di una commissione con compiti di verifica e di vigilanza sul possesso e mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della Legge in argomento e quale organismo di raccordo tra Regione, Comuni e Dipartimento di Prevenzione, finalizzato ad assicurare uniformità, trasparenza ed efficacia nelle attività e nelle procedure conseguenti. Tale Commissione è inserita presso il Dipartimento di Prevenzione e può interagire, all'occorrenza, con il Nucleo di Controllo Aziendale deputato al controllo dell'appropriatezza delle prestazioni di diagnosi e cura e dell'organizzazione delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Essa opera facendo capo alla Direzione del Dipartimento ed è specificatamente dedicata ai soli controlli di cui alla Legge Regionale n.32 del 2007 e s.m.i e non anche ai controlli richiedenti la competenza del Dipartimento di Prevenzione così come previsti e disciplinati da altre e diverse leggi regionali
- La necessità di un regolamento che disciplini la composizione della Commissione di Verifica e Vigilanza, le modalità di funzionamento della stessa, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di verifica e vigilanza.

VALUTATA la relazione della dirigenza di riferimento così come riportata in punto di premessa al presente provvedimento;

RILEVATA quindi la necessità di procedere all'istituzione di una Commissione che con tutte le competenze necessarie garantisca le previste attività di verifica e di vigilanza, così come sinteticamente descritte in punto di premessa relazionale nonché all'adozione di uno specifico regolamento che disciplini la composizione e le attività della commissione;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

DATO ATTO dell'attestazione resa dai competenti Dirigenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

1. I Dirigenti proponenti nella loro qualità di:

- Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
- Direttore Responsabile "UOC Direzione Amministrativa Distrettuale e dei Servizi di Prevenzione";

2. Il Dirigente dell'U.O.C. Controllo di Gestione;

3. Il Dirigente dell'U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato "Regolamento per il funzionamento della Commissione di Verifica e di Vigilanza sulle strutture sanitarie e sociosanitarie. Principi guida dell'attività istituzionale;

DI DEMANDARE al Dipartimento di Prevenzione e alla UOC Direzione Amministrativa Distrettuale e dei Servizi di Prevenzione ogni successivo adempimento attuativo compresa la proposizione di atto deliberativo avente ad oggetto la istituzione e nomina della Commissione di Verifica e Vigilanza ex legge regionale n. 32 del 2007 e s.m.i.;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 del regolamento interno approvato con Deliberazione 28 giugno 2012, numero 705, è immediatamente esecutivo;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi del D.Lgs. 33/2013, ad eccezione dell'allegato A, e delle Tabelle n. 1, 2, 3,4 che non forma oggetto di pubblicazione, in applicazione della disciplina di cui al Regolamento Unione Europea – G.D.P.R. 679/2016, del D.Lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 101/2018 e delle Linee Guida approvate dal Garante Privacy con riferimento agli obblighi di riservatezza del datore di lavoro, i suddetti allegati, agli atti del Servizio proponente, resta disponibile ai sensi del formale accesso ex L. 241/90 e s.m.i.;

DI DARE ATTO CHE ai sensi della Legge Regionale n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla legge n.69 del 2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici quale data oggetto e Unità Operativa Proponente;

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026 Pag. 1 di 33
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIOSANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA DELLE
STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE.
PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.**



Azienda Sanitaria Locale di PESCARA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE)
Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi

Edizione: 0
del 12/03/2026

Pag. 2 di 33

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE
STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI
GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.**

REDAZIONE, VERIFICA E APPROVAZIONE

Redazione	Direttore UOC Direzione Amministrativa Distrettuale e dei Servizi di Prevenzione in condivisione con il gruppo di lavoro
Verifica	Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Approvazione	Direttore Generale
Livello di riservatezza	Usò Interno ed Esterno

STORICO REVISIONI DOCUMENTO

Versione	Data	Autore	Note
1.0.0	12.03.2026		Prima stesura

LISTA DI DISTRIBUZIONE

Destinatario	Motivo
Direttore Generale Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Tutte le UUOO interessate	Per quanto di competenza

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	Pag. 3 di 33

Gruppo di Lavoro:

- **Dr.ssa Scuderi Amalia**, Direttore f.f del *Dipartimento di Prevenzione-ASL Pescara* nonché Direttore UOC *Igiene Alimenti e Nutrizione-ASL Pescara*;
- **Dr.ssa Soldato Graziella**, Direttore UOC *Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica-ASL Pescara*;
- **Dott.ssa Fazia Manuela**, Direttore UOC Direzione Amministrativa Distrettuale e dei Servizi di Prevenzione;
- **Dr. Di Francescantonio Fabrizio**, Dirigente Medico presso la UOC *Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica-ASL Pescara*;
- **Dr. Serafini Angelo**, Dirigente Medico presso la UOC *Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica-ASL Pescara*;
- **Dr.ssa Di Paolo Chiara**, Funzionario Amministrativo – Staff Dipartimento di Prevenzione - ASL Pescara.



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE
STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI
GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.**

INDICE

PREMESSA.	6
1. OGGETTO.	8
2. LA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA. ISTITUZIONE E DEFINIZIONE.	9
3. FUNZIONI E COMPITI.	10
4. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA TECNICA.	11
5. COMPOSIZIONE.	12
6. CONFLITTO DI INTERESSI.	14
7. RESPONSABILITÀ.	15
8. MODALITÀ OPERATIVE.	15
8.1. REGOLE SPECIFICHE PER LA FUNZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE.	16
8.2. REGOLE SPECIFICHE PER LA FUNZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO.	19
8.3. REGOLE SPECIFICHE PER LE STRUTTURE DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1 TER DELLA L.R. 32/2007.	23
8.4. REGOLE SPECIFICHE PER LA FUNZIONE DI CONTROLLO.	24
9. ASPETTI ORGANIZZATIVI E TEMPORALI.	28
10. STRUMENTI E DOCUMENTI.	28



Azienda Sanitaria Locale di PESCARA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE)
Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi

Edizione: 0
del 12/03/2026

Pag. 5 di 33

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE
STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI
GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.**

10.1. LISTE DI CONTROLLO.	28
10.2. ANAGRAFE DELLE STRUTTURE E DIARIO DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA.	28
10.3. ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE.	29
10.4. MODELLI DEI VERBALI DI SOPRALLUOGO.	29
11. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.	29
12. INDICATORI DI PROCESSO E DI RISULTATO E MODALITA' DI VERIFICA.	31
13. PROGRAMMA ANNUALE E RELAZIONE ANNUALE.	32
14. DIRITTI SANITARI.	32
15. TRASPARENZA.	32
16. REVISIONE DEL DOCUMENTO.	33
17. DISPOSIZIONI FINALI.	33

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIOSANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	Pag. 6 di 33

PREMESSA.

La Regione Abruzzo, con la Legge Regionale 31 luglio 2007, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, come da ultimo introdotte con la Legge Regionale n. 24 del 12 dicembre 2024, recante “Disposizioni di semplificazione e riordino in materia sanitaria e sociosanitaria”, disciplina i requisiti, le procedure e le competenze per la realizzazione, l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Attraverso la suddetta Legge (di seguito indicata anche semplicemente come Legge Regionale) la Regione ha creato un sistema di controllo della qualità per le strutture sanitarie e sociosanitarie finalizzato ad assicurare che chi opera con il Servizio Sanitario Regionale sia affidabile, competente e in regola con le norme, garantendo ai propri cittadini la disponibilità di prestazioni sanitarie e sociosanitarie efficaci e sicure in un contesto di sviluppo programmato, sostenibile e socialmente adeguato del Sistema Sanitario Regionale.

Le Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito di tale sistema, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione, svolgono un ruolo significativo nei processi di realizzazione, autorizzazione e vigilanza, unitamente ai Comuni in cui insistono le strutture sanitarie e sociosanitarie.

La suddetta Legge negli articoli 2, 3, 4 disciplina *il percorso autorizzativo in base alla tipologia di struttura e alla attività svolta*, ossia *l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione all'esercizio*, quali provvedimenti necessari per lo svolgimento di attività sanitarie e sociosanitarie da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private. Nell'articolo 5 viene invece disciplinata l'attività *di vigilanza* sul mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi in capo alle strutture sanitarie e sociosanitarie già autorizzate.

In particolare:

-L'Articolo 3 subordina il rilascio comunale *dell'autorizzazione alla realizzazione*, ad un parere di congruità del progetto ai requisiti minimi strutturali, tecnologici, impiantistici ed organizzativi così come definiti dal vigente Manuale Regionale di Autorizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente.

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026 Pag. 7 di 33
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	

-**L'Articolo 4** subordina il rilascio comunale *dell'autorizzazione all'esercizio* alla verifica, da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione del personale definiti dal vigente Manuale Regionale di Autorizzazione.

-**L'Articolo 5** attribuisce al Dipartimento di Prevenzione la funzione di disporre le necessarie attività di vigilanza e controllo sul mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi, trasmettendo gli esiti delle verifiche alla struttura interessata e, ove richiesto, al Comune di riferimento nonché alla Direzione Sanità Regionale, ad altri servizi della ASL e ad altri soggetti interessati.

Alla luce delle richiamate disposizioni, il presente Regolamento istituisce e regola il funzionamento della **Commissione di Verifica e Vigilanza** sul possesso e mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della Legge in argomento e quale organismo di raccordo tra Regione, Comuni e Dipartimento di Prevenzione, finalizzato ad assicurare uniformità, trasparenza ed efficacia nelle attività e nelle procedure conseguenti.

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026 Pag. 8 di 33
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	

1. OGGETTO.

Il presente Regolamento fornisce indicazioni per la corretta attività di verifica e di vigilanza rispettivamente sulla sussistenza e successiva permanenza dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione del personale in capo alle strutture sanitarie e sociosanitarie, così come definiti dal vigente Manuale di Autorizzazione di cui alla delibera di Giunta Regione Abruzzo 591/P del 01 luglio 2008 recante l'approvazione dei Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento nonché delle relative procedure delle strutture sanitarie e socio sanitarie.

Il presente Regolamento in particolare detta disciplina in merito:

- All'istituzione della Commissione di Verifica e Vigilanza;
- Alle funzioni e compiti;
- Alla composizione della Commissione di Verifica e Vigilanza ed alle modalità di funzionamento della stessa;
- Ai criteri ed alle modalità per lo svolgimento delle attività di verifica e vigilanza.

Il presente Regolamento si applica alle attività di verifica e controllo sulle strutture sanitarie e sociosanitarie ubicate sul territorio aziendale assoggettate ad autorizzazione in base all'articolo 2 della Legge Regionale:

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge Regionale, sono assoggettati all'autorizzazione alla realizzazione:

- a) le strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale;
- b) i poliambulatori e presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e post-acuti;
- c) le strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano le attività assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale;
- d) i complessi e gli stabilimenti termali.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, stessa Legge, sono assoggettati all'autorizzazione all'esercizio gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie ove attrezzati per erogare prestazioni di

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026 Pag. 9 di 33
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	

chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche e le strutture per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di assistenza domiciliare.

ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 2 comma 1- ter Legge Regionale, sono esclusi dall'autorizzazione all'esercizio gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, anche organizzati in forma associata o di società tra professionisti, ove il professionista esercita l'attività professionale erogando prestazioni sanitarie che utilizzano procedure mediche, terapeutiche o diagnostiche non invasive o di minore invasività o di minor rischio per la sicurezza del paziente, individuate con Deliberazione della Giunta Regionale.

Sono esclusi dal regime di autorizzazione gli studi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta che rispondono ai requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali.

I Logopedisti che svolgono autonomamente la propria attività professionale in regime fiscale di persona fisica devono essere iscritti in un apposito elenco regionale e possono esercitare solo attraverso prescrizione medica rilasciata da un medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Foniatria, Neurologia o Neuropsichiatria. Gli stessi potranno essere sottoposti a controlli ispettivi alla stessa stregua delle strutture in possesso di autorizzazione all'esercizio.

2. LA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA. ISTITUZIONE E DEFINIZIONE.

Nella Legge Regionale 32/2007 la denominazione “Commissione di Verifica e Vigilanza” non è esplicitamente prevista quale organo specifico anche se il processo di verifica dei requisiti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio così come quello di vigilanza è affidato al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASL territorialmente competente. È contemplata invece in altre Leggi Regionali sulla materia.

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	Pag. 10 di 33

Il Dipartimento di Prevenzione, in base alla normativa regionale, svolge un ruolo fondamentale nella verifica e nel controllo del rispetto dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione del personale definiti dal vigente Manuale di Autorizzazione in capo alle strutture sanitarie e sociosanitarie, così garantendo che le strutture siano in grado di erogare servizi in modo sicuro ed efficace. Considerato che tali attività richiedono l'interazione tra professionalità dalle molteplici competenze, la Commissione di Verifica e di Vigilanza è istituita presso l'ASL di Pescara con compiti di verifica e di vigilanza sul possesso e mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della Legge in argomento. Tale Commissione è inserita presso il Dipartimento di Prevenzione e può interagire, all'occorrenza, con il Nucleo di Controllo Aziendale deputato al controllo dell'appropriatezza delle prestazioni di diagnosi e cura e dell'organizzazione delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Essa opera facendo capo alla Direzione del Dipartimento ed è specificatamente dedicata ai soli controlli di cui alla Legge Regionale e non anche ai controlli richiedenti la competenza del Dipartimento di Prevenzione così come previsti e disciplinati da altre e diverse leggi regionali.

3. FUNZIONI E COMPITI.

Nell'esercizio delle proprie funzioni la Commissione di cui all'articolo 2 che precede fa riferimento alla normativa vigente, al manuale regionale di autorizzazione e alle conoscenze tecnico-scientifiche fondate sugli studi più recenti.

La Commissione di Verifica e di Vigilanza effettua un'attività di accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti previsti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture di cui all'art. 2 comma 1, 1 bis della L.R 32/2007. L'attività della Commissione di Verifica e di Vigilanza si estende anche alle strutture di cui all' art. 2 comma 1 ter della L.R. 32/2007.

La Commissione di Verifica e di Vigilanza effettua un'attività periodica di monitoraggio e controllo volta ad assicurare il rispetto degli standard di sicurezza, qualità e tutela della persona assistita.

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	Pag. 11 di 33

Il rilascio di pareri preventivi di qualunque natura a soggetti privati non rientra nelle competenze della Commissione di Verifica e di Vigilanza.

4. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA TECNICA.

La Commissione di Verifica e di Vigilanza, nell'esercizio dei propri compiti, **si avvale delle seguenti segreterie** le quali, attraverso il Responsabile del Procedimento, individuato nella figura del Presidente della Commissione o suo delegato, svolgeranno le seguenti attività:

A) Segreteria Amministrativa:

- Cura la redazione, la trasmissione e la conservazione degli atti.
- Garantisce la raccolta ordinata e sistematica degli atti e documenti riferiti alla L.R. 32/2007;
- Controlla la presenza di tutti i documenti che devono essere allegati all'istanza per l'espressione dei pareri ex artt. 3 e 4 previsti dalla DGR 253 del 05/05/2023. Nel caso di assenza di uno o più documenti, Comunica allo sportello unico attività produttive (SUAP) l'impossibilità di dar seguito all'istruttoria della stessa per carenza documentale restituendo gli atti per quanto di competenza;
- Garantisce le sostituzioni dei componenti in caso di incompatibilità e/o conflitto di interessi ed in caso di assenza a qualsiasi titolo, attingendo tra i sostituti già individuati per ciascuna Commissione;
- Verificata la completezza della pratica, trasmette ai componenti della Commissione la Comunicazione di formale attribuzione della stessa, utilizzando il modello predisposto dal Presidente della Commissione;
- Assicura l'invio alla Commissione della documentazione integrativa ricevuta dal SUAP;
- Assicura e verifica sistematicamente il rispetto delle tempistiche previste dalla presente Procedura Aziendale;
- Segnala al Presidente della Commissione l'approssimarsi delle scadenze;
- Verbalizza gli esiti degli incontri periodici di aggiornamento;

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026 Pag. 12 di 33
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	

- Trasmette al SUAP le richieste di integrazione documentale, i pareri ex artt. 3 e 4 L.R. 32/2007.
- Gestisce l'archivio comprendente lo storico delle pratiche ex L.R. 32/2007.
- **Segreteria Tecnica:**

E' composta da tre dirigenti individuati dal Presidente tra i componenti della Commissione stessa e:

- Prende parte ai tavoli tecnici regionali in materia di L.R. 32/2007;
- Garantisce l'aggiornamento professionale dei componenti delle Commissioni attraverso:
 - a) audit su tematiche definite, di volta in volta, sulla base delle problematiche emerse nel corso dell'attività delle Commissioni;
 - b) eventi formativi in materia di autorizzazioni e accreditamento previsti dalla L.R. 32/2007, riservati al personale addetto.

5. COMPOSIZIONE.

La Commissione di Verifica e di Vigilanza è un organismo tecnico ispettivo aziendale multiprofessionale nominato con provvedimento del Direttore Generale dell'ASL di Pescara.

È così composto:

- **Il Presidente**, o suo sostituto con funzioni organizzative, di coordinamento e di indirizzo;
- **Cinque componenti** con specifiche ed idonee professionalità per ciascuna delle seguenti tematiche:
 - 1) **Condizioni strutturali/igienico-sanitarie** mediante personale presente nel Dipartimento di Prevenzione e/o proveniente da altre strutture organizzative dell'Asl di Pescara con qualifica professionale coerente all'ambito da controllare, come ad esempio personale tecnico o medico della UOC di Igiene e Sanità Pubblica;
 - 2) **Igiene e Gestione ed organizzazione sanitaria** mediante personale presente nel Dipartimento di Prevenzione e/ o proveniente da altre strutture organizzative dell'ASL, con qualifica professionale

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	Pag. 13 di 33

coerente con l'ambito da controllare come ad esempio un dirigente medico della U.O.C Igiene e Sanità Pubblica, o della Direzione Sanitaria Aziendale o di Presidio

- 3) **Sicurezza sui luoghi di lavoro**, mediante personale tecnico o medico inserito nell'UOC Sicurezza e Prevenzione nei Luoghi di Lavoro;
- 4) **Aspetti impiantistici e di Edilizia sanitaria**, mediante personale proveniente dalla U.O.C. Ufficio Tecnico Manutentivo;
- 5) **Tecnologie Biomediche** mediante personale inserito nell'UOC Ingegneria Clinica al fine di fornire attività di consulenza sulle apparecchiature Biomediche/Biomedicali, pianificando ed effettuando le verifiche di sicurezza ed eseguendo misure strumentali ed esami a vista sulle apparecchiature, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Considerato che l'attività della Commissione è rivolta a tutti gli ambiti della cura e dell'assistenza, **la Commissione può essere, di volta in volta, integrata anche da ulteriore specialista del settore** in cui opera la struttura oggetto di verifica e/o vigilanza o di altro operatore esperto in materia, anche esterno all'azienda, il quale partecipa all'attività **su invito del Presidente**.

Il Presidente garantisce tutte le attività della Commissione ed in particolare:

- Calendarizza le sedute e convoca i componenti della Commissione, come costituita ai sensi del presente articolo;
- Garantisce il rispetto dei tempi previsti con particolare riferimento a quello indicato per la conclusione del procedimento;
- Rappresenta la Commissione nei rapporti con la Direzione Strategica ed altre istituzioni nonché con le Segreterie, Amministrativa e Tecnica;
- Stabilisce, in accordo con gli altri componenti della Commissione, la data e l'ora del sopralluogo dandone contestuale Comunicazione alla Segreteria Amministrativa;
- Valuta le situazioni di conflitto d'interessi.

È data facoltà al Presidente della Commissione di delegare tutte o parte delle competenze sopra elencate.

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	Pag. 14 di 33

La Presidenza della Commissione di Verifica e Vigilanza è attribuita al Direttore del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato.

6. CONFLITTO DI INTERESSI.

Un conflitto di interessi emerge quando l'interesse pubblico che il dirigente o funzionario è chiamato a tutelare può essere deviato per favorire interessi personali che possono essere di natura economica, professionale o legati a relazioni. Questo può minare l'imparzialità della Pubblica Amministrazione. È fatto obbligo pertanto ai membri della Commissione di Verifica e Vigilanza esercitare i seguenti doveri:

1. Doveri dichiarativo

Il Presidente, i Commissari e i Segretari verbalizzanti sono tenuti a dichiarare eventuali conflitti d'interesse, così come previsto dal DPR n. 62 del 2013 e dal Codice di Comportamento Aziendale approvato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 2050 del 29 dicembre 2022.

2. Doveri di astensione

I membri della Commissione devono astenersi dal prendere decisioni, esprimere pareri e svolgere attività che rientrino nella situazione di conflitto di interessi.

3. Doveri di segnalazione

È obbligatorio segnalare immediatamente al Presidente della Commissione ogni situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, come previsto dalla Legge n. 241 del 1990 e dal D. Lgs. 36/2023 -Codice dei Contratti Pubblici-, art. 16, che aggiorna la disciplina dell'astensione in caso di conflitto. Il Presidente della Commissione, dopo aver esaminato la situazione segnalata, valuta se si configuri effettivamente un conflitto di interessi idoneo a ledere il corretto svolgimento della funzione pubblica.

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	Pag. 15 di 33

Si richiamano sul tema le indicazioni che l'Autorità Anticorruzione ha dato con delibera n. 158, approvata dal Consiglio del 30 marzo 2022, in merito alla gestione del possibile conflitto d'interessi all'interno delle amministrazioni pubbliche con particolare riguardo all'ambito sanitario.

7. RESPONSABILITA'.

Ogni membro della Commissione di Verifica e Vigilanza risponde del proprio operato ed è responsabile, sulla base delle proprie competenze professionali, dei pareri espressi nello svolgimento delle attività di competenza. Al Presidente sono attribuite funzioni e responsabilità derivanti dalla nomina a "Responsabile del procedimento amministrativo" ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e dalla individuazione quale Referente per il Trattamento dei Dati Personali ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

8. MODALITA' OPERATIVE.

La Commissione di Verifica e di Vigilanza persegue i propri scopi attraverso attività tecnico-istruttorie e di controllo. I procedimenti iniziano di norma con l'istruttoria della pratica e prevedono un sopralluogo in base all'articolo 4 e all'articolo 5 i cui verbali, a seconda delle situazioni, sono redatti in loco o successivamente in sede dipartimentale con trasmissione alla parte interessata. Successivamente, il Responsabile del procedimento individuato nella figura del Presidente della Commissione o suo delegato, ha cura di trasmettere i pareri di cui agli articoli 3 e 4 della Legge Regionale ai Comuni territorialmente competenti o di proporre l'adozione di atti sull'esito dei controlli ex articolo 5 medesima Legge.

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026 Pag. 16 di 33
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	

8.1. REGOLE SPECIFICHE PER LA FUNZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale “*Le domande per l'autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura sanitaria o sociosanitaria sono inoltrate dai rappresentanti legali di parte pubblica o privata al Comune territorialmente competente, congiuntamente alla richiesta di permesso di costruire. Il Comune, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, nomina il responsabile del procedimento che, nei successivi quindici giorni, verifica la completezza e la regolarità della domanda. Nei casi di incompletezza o irregolarità della domanda, il responsabile del procedimento assegna un termine perentorio, non superiore a quindici giorni, per la regolarizzazione e/o il completamento della stessa. In caso di mancato adempimento entro il termine richiesto, la domanda è dichiarata inammissibile. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il responsabile del procedimento trasmette copia della domanda alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente per acquisire:*

- a) *il parere di compatibilità con gli atti di programmazione sanitaria regionale di cui al comma 1, rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale;*
- b) *il parere di congruità del progetto ai requisiti minimi strutturali, tecnologici impiantistici- ed organizzativi contemplati nel vigente Manuale di Autorizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente;*
- c) *il parere di congruità del progetto alla pianificazione urbanistica ed edilizia del territorio, rilasciato dai competenti uffici comunali.*

Il Comune, nei quindici giorni successivi all'acquisizione dei suddetti pareri e in ogni caso entro e non oltre centoventi giorni dalla ricezione della domanda, ricorrendone i presupposti, rilascia l'autorizzazione unitamente al titolo edilizio richiesto per la tipologia d'intervento e ne trasmette copia al Dipartimento di Prevenzione della ASL ed al competente Dipartimento della Giunta

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026 Pag. 17 di 33
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	

regionale. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano soggetti a SCIA o rientrino nei casi di edilizia libera, l'autorizzazione di cui al presente articolo è acquisita preventivamente al deposito del predetto titolo edilizio. Al fine di semplificare il procedimento può essere convocata la conferenza dei servizi di cui all'articolo 14, comma 2, della L. 241/1990 26. Il procedimento di cui al comma 5 trova applicazione anche in presenza di varianti in corso d'opera comportanti, a parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, modifiche sostanziali dei parametri di riferimento indicati nei pareri di cui al comma 5. Le varianti non comportanti modifiche sostanziali dei parametri di riferimento indicati nei pareri di cui al comma 5 sono autorizzate previo parere confermativo dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. Le sospensioni dei termini devono essere comunicate tramite il SUAP con motivazione scritta".

Alla luce del riportato articolo, per il parere di congruità necessario all'autorizzazione di cui all'art. 3 della Legge Regionale, la Commissione di Verifica e di Vigilanza limita il proprio intervento alla sola valutazione documentale, trasmettendo successivamente, per il tramite del suo Presidente, il relativo parere al comune territorialmente competente. Il parere è conservato negli archivi della Commissione di Verifica e Vigilanza della struttura preposta presso la Segreteria Amministrativa.

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE
STRUTTURE SANITARIE, E SOCIOSANITARIE. PRINCIPI
GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.**

FLOW CHART ART. 3 L.R 32/2007 (AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE)



	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026 Pag. 19 di 33
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	

8.2. REGOLE SPECIFICHE PER LA FUNZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO.

Secondo l'art. 4 della Legge Regionale *“Le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 3 e gli studi e le strutture di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 per procedere all'avvio delle attività presentano al Comune territorialmente competente domanda di autorizzazione all'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione del personale definiti dal vigente Manuale di Autorizzazione, verificati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. La domanda indica la tipologia delle attività sanitarie di cui è richiesto l'esercizio, e la relativa capacità ricettiva ai sensi rispettivamente delle lettere d) ed e) del comma 3. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, il Comune ne trasmette copia al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. Il Comune adotta il provvedimento di autorizzazione all'esercizio entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione del parere, se positivo, di cui al comma 1, e ne trasmette copia al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente che cura l'aggiornamento dell'elenco delle strutture autorizzate, notiziandone la Regione.*

3. *Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio indica:*

- a) *i dati anagrafici del soggetto se il richiedente è una persona fisica;*
- b) *la sede e la denominazione sociale se il richiedente è un ente di diritto pubblico;*
- c) *la sede e la ragione sociale se il richiedente è una società;*
- d) *la tipologia delle attività sanitarie o sociosanitarie autorizzate di cui all'articolo 2 della presente Legge, con specifica indicazione delle discipline specialistiche nel caso di ambulatori*

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026 Pag. 20 di 33
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	

o poliambulatori di specialistica medica e/o chirurgica e presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e post-acuti, come verificate dal Dipartimento di Prevenzione ai sensi del comma 1;

e) la capacità ricettiva autorizzata, espressa in termini di numero di posti letto per le strutture di ricovero o di tipo residenziale o semiresidenziale, distinta per discipline specialistiche come verificata dal Dipartimento di Prevenzione; la capacità ricettiva autorizzata delle strutture eroganti prestazioni in regime ambulatoriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è distinta per discipline specialistiche con l'indicazione del numero massimo di prestazioni giornaliere.

f) le eventuali prescrizioni condizionanti l'applicazione, anche con riguardo alle esigenze in materia urbanistica ed edilizia;

g) i dati anagrafici ed i titoli del Direttore sanitario di cui all'articolo 5-bis ad eccezione degli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, a conduzione singola o associata, di cui all'articolo 2, comma 1-bis.

4. La struttura comunica tempestivamente al Comune, al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, alla Regione e all'ordine professionale competente:

- a) la sostituzione, temporanea o definitiva, del Direttore sanitario di cui all'articolo 5-bis;*
- b) la cessazione dell'attività;*
- c) la sospensione dell'attività per un periodo superiore a sessanta giorni.*

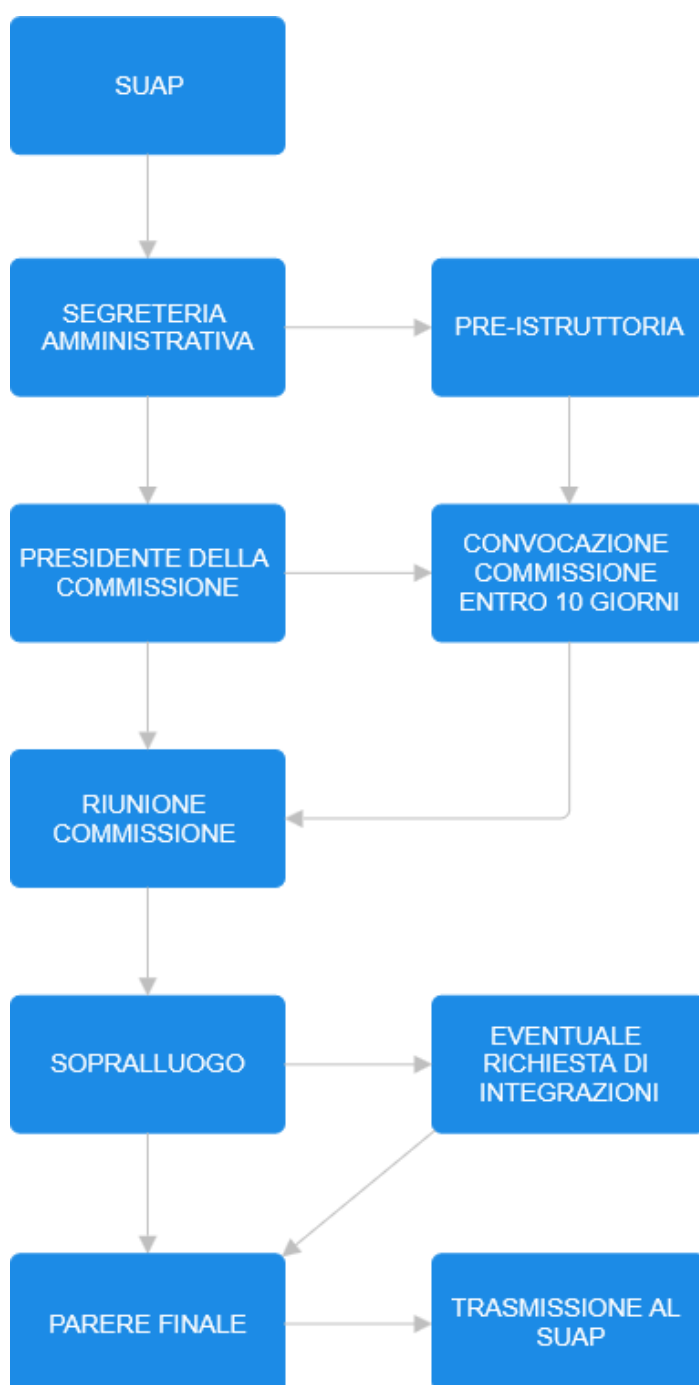
Alla luce del riportato articolo, per il parere necessario all'autorizzazione all'esercizio, la Commissione, espletato il sopralluogo, previa eventuale richiesta di integrazione documentale, esprime il parere in sede dipartimentale trasmettendolo successivamente al Comune territorialmente competente. Il parere è conservato negli archivi della Commissione di Verifica e Vigilanza del

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026 Pag. 21 di 33
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	

Dipartimento di Prevenzione. In attesa di una nuova collocazione del Dipartimento di Prevenzione, gli archivi continueranno ad essere allocati presso la Segreteria Amministrativa della UOC IESP.

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
 COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE
 STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI
 GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.**

FLOW CHART ART. 4 L.R 32/2007 (AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO)



	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	Pag. 23 di 33

8.3. REGOLE SPECIFICHE PER LE STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1 TER DELLA L.R 32/2007.

Il comma 1-ter dell'art. 2 della Legge Regionale (così come introdotto dall'art. 26, comma 32, lettera b), punto 3), della L.R. 25 gennaio 2024, n. 4) statuisce che sono esclusi dall'ambito applicativo dell'autorizzazione all'esercizio, *gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, anche organizzati in forma associata o di società tra professionisti, ove il professionista esercita l'attività professionale erogando prestazioni sanitarie che utilizzano procedure mediche, terapeutiche o diagnostiche non invasive o di minore invasività o di minor rischio per la sicurezza del paziente.*

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 344/2024 è stato adottato specifico Documento Tecnico di Indirizzo nel quale sono individuate le tipologie di prestazioni medico-chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche classificabili come non invasive, di minore invasività o di minor rischio per la sicurezza del paziente.

Secondo la normativa regionale, lo svolgimento dell'attività sanitaria presso gli studi di cui al comma 1-ter è soggetto ad una forma di autorizzazione semplificata ossia alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata per via telematica allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali. La SCIA è corredata della documentazione prevista dal Documento Tecnico di Indirizzo di cui sopra. Successivamente, il Comune notifica della SCIA il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente.

Alla luce della richiamata normativa, il Dipartimento di Prevenzione procede all'analisi della documentazione trasmessa dal SUAP e segnala allo stesso eventuali criticità o difformità riscontrate rispetto alla normativa vigente.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in forma semplificata, non è previsto un controllo preventivo mediante sopralluogo da parte del Dipartimento di Prevenzione. Resta ferma la possibilità per il Dipartimento di Prevenzione di effettuare accessi ispettivi nell'ambito delle ordinarie attività di vigilanza, al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti in materia di igiene, sanità e sicurezza.

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	Pag. 24 di 33

8.4. REGOLE SPECIFICHE PER LA FUNZIONE DI CONTROLLO.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale, *“il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente vigila e controlla il possesso dei requisiti minimi organizzativi di cui all'articolo 2, comma 4, sulla base di un programma annuale di verifica, a tutela della sicurezza delle cure erogate.*

L'attività di vigilanza di cui al presente articolo è condotta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL, anche su segnalazione del Comune e/o del Dipartimento regionale competente; medesima segnalazione può pervenire dagli ordini professionali per gli studi e le strutture di cui all'articolo 2, comma 1-bis.

Il Dipartimento di Prevenzione, entro trenta giorni dalla conclusione delle verifiche, ne comunica gli esiti alla struttura interessata e al Comune e, nelle ipotesi di cui al comma 2, al Dipartimento regionale competente.

In caso di accertamento di incongruità o di mancanza di uno o più requisiti minimi autorizzativi, ovvero di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f), il Comune assegna alla struttura un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni, diffidandola ad eliminare le incongruità riscontrate, ovvero a procedere al ripristino delle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f) entro un lasso di tempo determinato nell'atto di diffida e che non può comunque superare i novanta giorni. Il Comune valuta le giustificazioni entro quindici giorni dalla presentazione. Nei casi di non validità o di mancata presentazione delle giustificazioni e comunque decorso inutilmente il termine della diffida, il Comune sospende, anche per parte delle attività, l'autorizzazione all'esercizio della struttura.

*Il Comune adotta un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio in caso di mancato ripristino nei successivi novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 5. In ogni caso l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in presenza di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del comma 5 nei due anni successivi dal primo provvedimento di sospensione. **In presenza di carenze comportanti grave pregiudizio per la salute e l'incolumità delle persone, accertate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente***

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026 Pag. 25 di 33
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	

competente, il Comune ordina l'immediata sospensione, anche parziale, dell'attività. Il Comune dispone, con efficacia immediata, la chiusura della struttura in mancanza dei titoli autorizzativi prescritti dalla presente Legge. Trovano inoltre applicazione le vigenti norme penali e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5-quater, comma 1. L'attività di vigilanza di cui al presente articolo sugli studi e strutture di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 è attivata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente su segnalazione del Comune, del Dipartimento regionale competente o degli ordini professionali. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9. Gli studi e le strutture di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 hanno l'obbligo di comunicare al Comune territorialmente competente ogni variazione relativa all'attività autorizzata”.

Alla luce del riportato articolo, le attività della Commissione di Vigilanza e Verifica saranno svolte secondo **un programma annuale di verifica, di massima con cadenza quadrimestrale,** tenendo però conto di eventuali adempimenti richiesti dalla normativa vigente o situazioni che rivestano carattere d’urgenza.

Tale attività è caratterizzata da ispezioni senza preavviso.

Al termine del sopralluogo o delle riunioni effettuate dalla Commissione, deve essere redatto apposito verbale (che riporta la data ed il luogo del sopralluogo, le date delle eventuali riunioni e la data della riunione conclusiva), che dia conto, in particolare, dei seguenti elementi informativi:

- componenti del gruppo di verifica con rispettive attribuzioni;
- dati anagrafici della struttura e partecipanti alla verifica;
- descrizione della situazione di fatto accertata che deve rappresentare lo stato dei luoghi e delle cose ispezionate, gli aspetti di gestione;
- eventuale documentazione richiesta e/o acquisita agli atti;
- eventuali criticità/non conformità rilevate;
- esito della verifica con eventuali prescrizioni impartite a seguito delle carenze riscontrate nonché proposta di adozione di atti/provvedimenti da parte degli Enti competenti.

È possibile utilizzare delle liste programmatiche che non pregiudicano la valutazione o la registrazione degli aspetti emersi durante la visita ispettiva.

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	Pag. 26 di 33

Nel verbale devono essere segnalate eventuali criticità oggettive che possono risultare dannose all'utente.

Il verbale deve essere sottoscritto anche dal Legale Rappresentante della struttura o da un suo incaricato che può esprimere eventuali dichiarazioni; copia di esso deve essere rilasciata in sede di visita ispettiva.

Il sopralluogo inizia con la presentazione dei membri della Commissione ai Responsabili della struttura e l'identificazione di un ufficio idoneo per la scrittura del verbale riservata ai soli commissari.

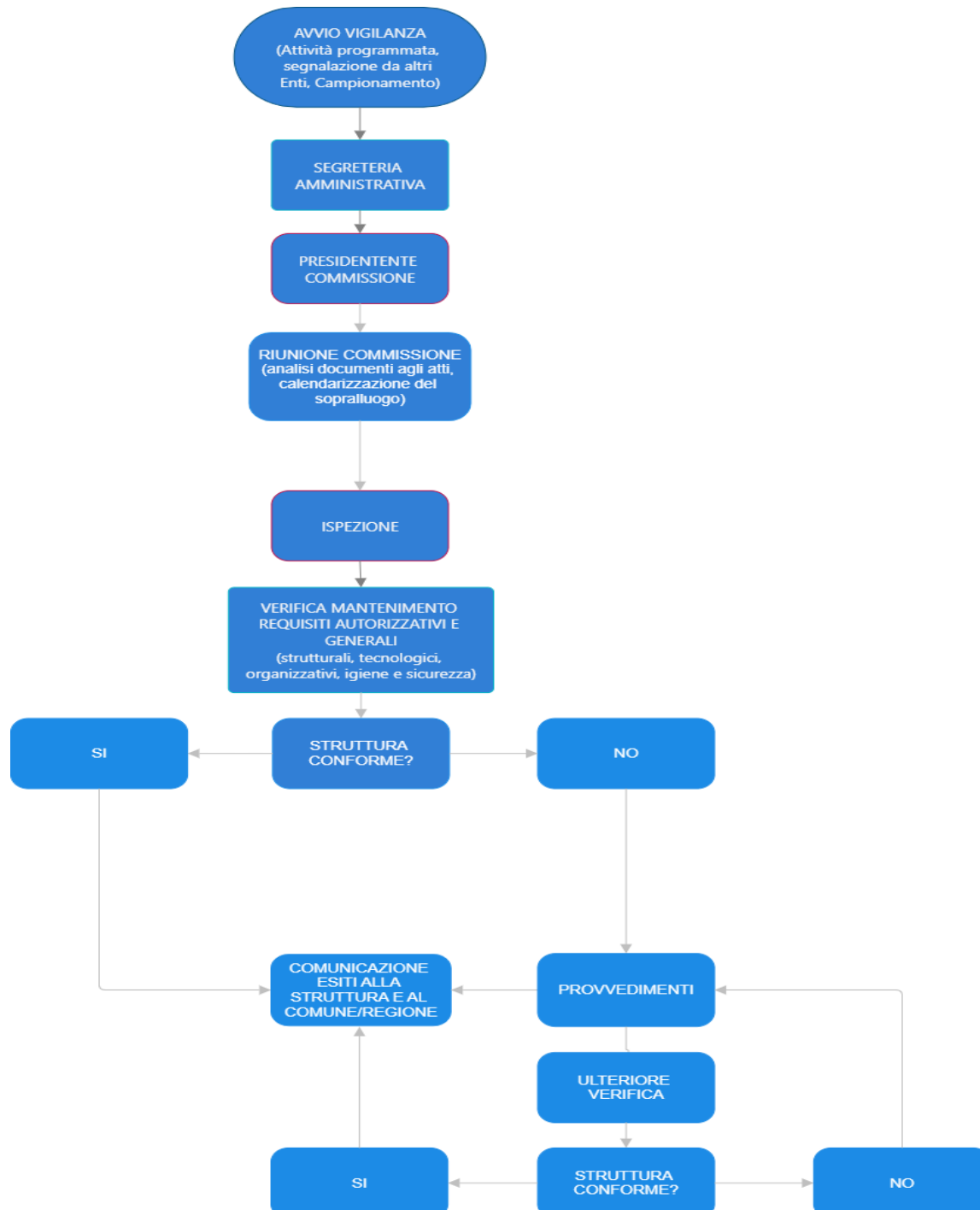
Il sopralluogo viene effettuato da tutti i membri della Commissione. Se un Commissario ha esigenza, per gravi motivi, di lasciare la sede prima della conclusione dei lavori, ne è registrata l'ora di uscita sul testo del verbale. Il Verbale, elaborato in loco, recepisce le determinazioni dei singoli pareri dei commissari presenti e riporta richieste di tipo documentale ed eventuali prescrizioni urgenti; esso è condiviso con i responsabili della struttura mediante lettura e discussione degli eventuali punti non chiari. È sottoscritto da ogni commissario e dal Legale Rappresentante della struttura/del presidio o da un suo delegato. Tale sottoscrizione riveste una duplice valenza, ovvero attesta la partecipazione del soggetto alle operazioni di visita e vale come atto di Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ispettivo.

A seguito della ricezione della documentazione richiesta alla Struttura, si avvia l'istruttoria, per la disamina dei documenti da parte dei commissari competenti. Ogni procedimento è poi discusso in sede di riunione congiunta per l'elaborazione dei contenuti della relazione conclusiva.

Le decisioni della Commissione di Verifica e Vigilanza sono assunte collegialmente dalla maggioranza dei componenti presenti a ciascuna riunione. I singoli componenti motivano eventuali pareri discordi, che sono verbalizzati.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

FLOW CHART ATTIVITA' DI VIGILANZA.



	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	Pag. 28 di 33

9. ASPETTI ORGANIZZATIVI E TEMPISTICHE.

La Commissione di Verifica e di Vigilanza in particolare:

- Esamina la pratica assegnata e svolge l'istruttoria;
- Segnala alla Segreteria Amministrativa eventuali carenze di documenti previsti dalla DGR 253 del 05/05/2023, non riscontrate da quest'ultima in occasione del primo esame dell'istanza;
- Richiede eventuali chiarimenti/integrazioni istruttori entro 30 giorni dall'assegnazione della pratica; detta richiesta va inoltrata per il tramite della Segreteria Amministrativa;
- Redige e sottoscrive i pareri di competenza, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di formale assegnazione della pratica, ovvero, nel caso di integrazioni entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione e/o di chiarimenti richiesti

10. STRUMENTI E DOCUMENTI.

Per il proprio corretto funzionamento la Commissione di Vigilanza e Verifica si dota dei seguenti strumenti di lavoro:

10.1. Liste di controllo (c.d. *checklists*).

Si tratta di documenti tecnici di indirizzo e supporto all'attività ispettiva condivisi sulla base delle competenze dei singoli membri ed elaborati alla luce della normativa vigente, delle evidenze scientifiche disponibili e di linee guida nazionali o internazionali validate. Il loro utilizzo non è vincolante né limitante il campo di esame delle Commissioni.

10.2. Anagrafe delle strutture e diario delle attività di vigilanza.

Consiste nella registrazione (costantemente aggiornata) delle attività di vigilanza attraverso l'utilizzo di un database contenente, per ogni struttura/presidio sottoposto a vigilanza, oltre alle caratteristiche delle attività e generalità degli enti gestori, anche gli esiti di ogni attività di controllo e verifica, nonché le prescrizioni, gli adempimenti e gli eventuali provvedimenti assunti. Il programma

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	Pag. 29 di 33

permetterà la quantificazione e valutazione periodica dell'attività svolta ed eventuali approfondimenti.

10.3. Archivio della documentazione.

La Commissione adotta un modello di archiviazione, in modo da rendere più trasparente e agevole l'accesso a tutti i soggetti autorizzati.

10.4. Modelli dei verbali di sopralluogo.

Sono rappresentati da testi di registrazione dell'attività di vigilanza secondo il formato previsto dalla normativa vigente, e danno conto almeno dei seguenti elementi:

1. Componenti della Commissione, la cui partecipazione è attestata da firma autografa;
2. Dati anagrafici della struttura e partecipanti alla verifica;
3. Esito della verifica nelle sue componenti principali;
4. Eventuale documentazione richiesta e/o acquisita in loco;
5. Eventuali prescrizioni impartite a seguito delle non conformità riscontrate.

11. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.

I principali riferimenti normativi e provvedimenti in materia sono i seguenti:

Legge Regionale n. 32 del 31 luglio 2007 e ss.mm.ii, in particolare, la Legge Regionale n.24 del 09 dicembre 2024;

Delibera di Giunta Regionale Abruzzo 591/P del 01 luglio 2008 recante l'approvazione dei Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento nonché delle relative procedure delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026 Pag. 30 di 33
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	

Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n. 253 del 05/05/2023 avente ad oggetto” Semplificazione Amministrativa DPR 160 del 2010-Modulistica Unificata e Standardizzata regionale riguardante l’art. 3 (autorizzazione alla realizzazione) e l’art. 4 (autorizzazione all’esercizio) della Legge regionale n. 32 del 2007 e s.m.i recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private”;

Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n. 344/2024 recante “Documento Tecnico di Indirizzo nel quale sono individuate le tipologie di prestazioni medico-chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche classificabili come non invasive, di minore invasività o di minor rischio per la sicurezza del paziente;

Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n. 279 del 13 maggio 2021 recante “Aggiornamento ed Integrazione Tariffario per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica espletati in favore di privati, art. 8, L.R 32 del 1981”.

Per i riferimenti normativi in merito ai requisiti strutturali, impiantistici, igienico-sanitari e gestionali delle diverse tipologie di strutture/presidi si rinvia alla normativa nazionale e regionale di settore.

Per i riferimenti in merito al conflitto d’interessi, si richiama la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i, il DPR n. 62 del 2013 sugli obblighi dichiarativi e di astensione, il D. Lgs. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici, art. 16, che aggiorna la disciplina dell’astensione in caso di conflitto nonché la delibera Anac 158 del 30 marzo 2022 in merito alla gestione del conflitto d’interessi all’interno delle PA con particolare riguardo alle amministrazioni pubbliche.



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE
STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI
GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.**

12. INDICATORI DI PROCESSO E DI RISULTATO E MODALITÀ DI VERIFICA.

Il lavoro della Commissione è sottoposto a valutazione da parte della Direzione Strategica.

Questo Regolamento stabilisce i primi indicatori che saranno utilizzati nel rapporto annuale di attività.

Si tratta di meri indicatori di processo che permettono di quantificare l'impegno della Commissione ma nulla possono dire sull'efficacia dei controlli svolti; per questo **sarebbero necessari almeno indicatori di risultato (output)** che, al momento dell'approvazione di questo Regolamento, non sono applicabili alla realtà dell'ASL di Pescara. La verifica degli indicatori descritti in tabella ha cadenza annuale con valutazione dell'andamento temporale dagli anni precedenti.

Il Presidente della Commissione, o suo delegato, ha il compito di vigilare e verificare che le attività descritte nel presente documento siano applicate sistematicamente da parte di tutto il personale coinvolto, tenendo evidenza scritta dei controlli eseguiti con analisi delle cause e descrizione delle azioni di miglioramento da attuare in caso di mancato raggiungimento dello standard indicato e dovrà renderne conto, almeno annualmente, alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione e alla Direzione Aziendale. Potranno essere promosse attività di audit, procedure e protocolli.

INDICATORE	NUMERATORE- DENOMINATORE	STANDARD	RESPONSABILE VERIFICA
Tempestività risposta alle richieste di verifica ai fini dell'autorizzazione	N. provvedimenti conclusi nei tempi previsti/totale istanze ricevute	100%	Presidente Commissione
Coerenza del processo produttivo	N. procedimenti vigilanza conclusi con provvedimenti finali/totale procedimenti PROGRAMMATI	95%	Presidente Commissione



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE
STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI
GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.**

13. PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTROLLI E RELAZIONE ANNUALE.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, la Commissione di Verifica e Vigilanza, per il tramite del suo Presidente, comunica alla Direzione Generale il programma annuale dei controlli così come previsto all'articolo 5, comma1, della Legge Regionale.

La Commissione presenta entro il 31 marzo di ogni anno una **relazione annuale** alla Direzione Strategica dell'Azienda, contenente:

- numero e tipologia delle ispezioni svolte nell'anno precedente;
- esiti delle verifiche e sanzioni adottate;
- criticità riscontrate e proposte di miglioramento normativo e/od organizzativo.

14. DIRITTI SANITARI.

In merito ai diritti sanitari si applica il tariffario regionale per le funzioni di autorizzazione previsto e disciplinato dalla delibera giunta n. 279 del 13 maggio 2021.

15. TRASPARENZA.

- Tutti i componenti della Commissioni operano nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 (cd decreto trasparenza) e del DLgs. 101/2018 che ha adeguato la Legge italiana al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE (GDPR).
- Gli atti della Commissione sono soggetti agli obblighi di pubblicità e accesso di cui al D.Lgs. 33/2013 e al D.Lgs. 97/2016, nel rispetto della tutela dei dati personali prevista dal Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. 101/2018.
- Sono pubblicati sul sito aziendale la composizione della Commissione di Verifica e Vigilanza, stabilita con delibera del Direttore Generale, nonché il presente Regolamento, l'elenco delle strutture, le risultanze delle verifiche sulle incompatibilità del personale operante presso le strutture private accreditate e contrattualizzate ad opera della competente UO, individuata dalla

	Azienda Sanitaria Locale di PESCARA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via R. Paolini, 47 – 65100 PESCARA (PE) Direttore f.f. Dott.ssa Amalia Scuderi	Edizione: 0 del 12/03/2026
	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE, E SOCIO SANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	Pag. 33 di 33

Direzione Amministrativa Aziendale nella U.O.S. Gacep, con l'obiettivo di sostenere il costante miglioramento della qualità delle prestazioni.

- È istituita una casella di posta elettronica quale servizio per le relazioni con il pubblico e dedicata anche alla ricezione di eventuali segnalazioni e criticità, circostanziate e non anonime, riguardanti le strutture oggetto di vigilanza (commissionedivigilanza@asl.pe.it). Ogni segnalazione sarà trattata secondo le regole previste dall'ASL di Pescara.
- Non è prevista funzione di sportello né di consulenza telefonica per salvaguardare la terzietà delle Commissioni.

16. REVISIONE DEL DOCUMENTO.

Il presente documento ha validità a tempo indeterminato dalla data di pubblicazione della deliberazione del Direttore Generale salvo che mutate esigenze dell'azienda, nuove necessità organizzative o variazioni degli indirizzi normativi ne richiedano la modifica sostanziale o la revisione in tempi più brevi. Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, unitamente al Direttore della UOC Igiene e Sanità Pubblica, è responsabile della revisione del documento.

17. DISPOSIZIONI FINALI.

La Commissione dura in carica tre anni ed è rinnovabile. Ai membri di regola non spetta compenso fatta salva la necessità di ricorrere a prestazioni aggiuntive nei termini previsti e disciplinati per la dirigenza medica e per il comparto dal vigente CCNL e dalla normativa di riferimento previa autorizzazione della Direzione Sanitaria ed Amministrativa d'Azienda. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della L.R. n. 32/2007 e delle normative nazionali in materia sanitaria.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Manuela Fazio
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1093 del 03/07/2026 ad oggetto:

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA E DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE. PRINCIPI GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE"

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 6/7/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato